



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 195/19 Reg. Gen.
 N. 183/21 Cronologico
 N. _____ Repertorio
 N. _____ Comp. Civ

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. NAPOLETANO dr. Giuseppe | - Presidente |
| 2. PANNONE dr. Andrea | - Consigliere di Stato |
| 3. BURICELLI dr. Marco | - Consigliere di Stato |
| 4. CIRILLO dr. Francesco Maria | - Consigliere di Cassazione |
| 5. CAPUTO dr. Oreste Mario | - Consigliere di Stato - Relatore |
| 6. GENTILI dr. Andrea | - Consigliere di Cassazione |
| 7. PASCA ing. Monica | - Esperto tecnico |

GIUDICI

C

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2019
 al numero 195, vertita

TRA

COMUNE DI CASAPROTA, in persona del legale rappresentante p.t.,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Giangiacomo ed Alessandro Iannelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, circ.ne Trionfale n. 1;

RICORRENTE

CONTRO

- **REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

- **ACEA ATO 2 SPA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cintioli, Alessandra Siracusano e Giuseppe Lo Pinto ed elettivamente domiciliata presso lo studio Cintioli-Lo Pinto, in Roma, alla via Vittoria Colonna n. 32;

- **ROMA CAPITALE**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Di Luccio ed elettivamente dom.ta negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

RESISTENTI

E

ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2 LAZIO CENTRALE - ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna De Maio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via IV Novembre n. 119/A, presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale;

INTERVENIENTE AD OPPUNENDUM

OGGETTO: ANNULLAMENTO - - Determinazione del 10.6.2019 n. G07823 della Regione Lazio; di ogni altro atto, cognito o incognito, ad essi presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare del Parere provvisorio dell'Autorità di Bacino prot. 5213 del 10.9.2018; del Parere 262726 del 3.4.2019 della Dir. Gen. Reg. Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti; Determinazione Regione Lazio del 18.9.2018 n. G11467; Nota n. 773866 del 5.12.2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Casaprota ha impugnato la concessione, rilasciata dalla Regione Lazio (d.10 giugno 2019), di derivazione d'acqua ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frassa Sabino e Casaprota.

Cumulativamente il Comune ha impugnato il disciplinare annesso alla concessione e gli atti del procedimento, fra i quali i pareri espressi, rispettivamente, dall'Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Centrale e dalla Direzione regionale d'esclusione di sottoposizione a VIA dell'impianto di captazione(d. 5 dicembre 2018).

Nei motivi d'impugnazione, il Comune ha dedotto una pluralità di censure: dai denunciati vizi del procedimento, all'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio della concessione, all'errata qualificazione del procedimento come di rinnovo della concessione, alle modalità tecniche di prelievo dell'acqua potenzialmente dannose per la tutela della risorsa idrica, fino a lamentare la gestione affidata senza procedura concorrenziale ad Acea Ato 2 s.p.a.

Si sono costituiti in giudizio l'Ente ambito territoriale ottimale 2 Lazio centrale, la Regione Lazio, Acea Ato 2 s.p.a. e Roma Capitale eccependo congiuntamente l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e decorso del termine d'impugnazione, ed instando nel merito per la sua infondatezza.

Respinta l'istanza del Comune di C.T.U., istruita la causa, scambiate le memorie e le conclusioni, alla pubblica udienza, tenutasi in modalità telematica da remoto, del 20.01.2020 la causa, su richiesta delle parti, è stata

trattenuta in decisione.

Per organicità di trattazione, invertendo l'ordine di prospettazione dei motivi d'impugnazione come formulati nell'atto introduttivo, le censure devono essere scrutinate secondo tre ordini d'argomenti omogenei: per prime, quelle che attingono il procedimento istruttorio; di seguito, quelle che denunciano la violazione dei principi che governano la materia; per poi passare all'esame dei motivi proposti avverso il provvedimento di rilascio della concessione.

1. Quanto al procedimento istruttorio.

Contrariamente a quanto dedotto dal Comune, l'assenza di piena efficacia del Piano regolatore generale degli acquedotti (nell'acronimo PRGA) e del Piano di tutela delle acque regionali (PTAR), ossia degli atti di pianificazione regionali, non fa venir meno *ipso facto* l'attribuzione della potestà di rinnovare la concessione già in essere in epoca anteriore al conferimento (cfr. artt. 86 e ss. d.lgs. 122/98) delle attribuzioni in materia dallo Stato alle Regioni.

Significativamente, a riguardo, l'art. 8, comma 19, l.r. 2/2013 prevede la proroga *ex lege* fino al 31 dicembre 2016 delle concessioni delle utenze dell'acqua pubblica in scadenza non rinnovate, sì da presupporre che il progressivo adeguamento degli strumenti pianificatori regionali in materia deve tener conto della situazione in fatto e in diritto già in essere.

Né sussiste la violazione delle norme in tema di VIA, VAS e VINCA.

Le derivazioni di cui alla concessione impugnata non hanno significativo impatto sull'ambiente, non rientrano fra i progetti di opere elencati negli allegati II e IV del d.lgs. 152/2006.

Di converso, la VAS e la VINCA si riferiscono a programmi o piani incidenti sull'ambiente, non a singoli e specifici interventi già realizzati. M

Mentre, per l'unico intervento, astrattamente considerato incidente sull'ambiente, quale quello di Le Capore, è stata richiesta la valutazione d'incidenza limitatamente al prelievo per uso idropotabile della sorgente.

Venendo ad altra censura, contrariamente a quanto supposto dal Comune, non è stato violato il principio di precauzione.

Acea è obbligata a trasmettere trimestralmente le portate giornaliere derivate dalle sorgenti; s'è onerato il Servizio idrografico alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua.

Aggiungasi, più nello specifico, che il deflusso minimo vitale del fiume Farfa è stato espressamente considerato nella valutazione d'incidenza e nel parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino. ?

2. Sui principii che governano la materia.

Secondo il Comune le derivazioni violerebbero il principio di solidarietà di cui all'art. 144 d.lgs. 152/2006, declinato nel senso dell'utilizzo della risorsa in favore delle comunità insediate nel territorio aventi diritto alle derivazioni. C

In disparte il rilievo che la risorsa acqua si sottrae per natura al regime giuridico dell'appartenenza implicitamente evocato nel motivo d'impugnazione in esame ove è parola di "diritto alla derivazione degli utenti" dei Comuni - i quali Comuni, va sottolineato, comunque fruiscono di misure compensative -, la portata delle derivazioni è stata calibrata in rapporto alla situazione orografica ed idrografica locale, sì da garantire altre derivazioni con essa compatibili.

La relazione tecnica depositata in giudizio è a riguardo esaustiva, fa riferimento a dati tecnici, analiticamente esposti, non suscettibili di essere contestati da parte del Comune che non è gestore del servizio delle singole utenze dei cittadini.

Né è condivisibile la conclusione rassegnata dal Comune – cui in definitiva riposa sostanzialmente il gravame – sul carattere abusivo delle pregresse derivazioni.

È fuor d'opera ricostruire diacronicamente nel dettaglio la vicenda dedotta in giudizio, assume piuttosto rilievo dirimente che con leggi regionali, succedutesi senza soluzione di continuità, è stata via via prorogata la validità del pregresso regime autorizzativo, scaturente dal disciplinare sottoscritto nel 2001 dal Ministero dei Lavori Pubblici con Acea.

Si qualifichi il regime come d'autorizzazione o di concessione implicita, certo è che il prelievo non è stato esercitato abusivamente, ossia senza alcun titolo legittimante.

3. Sulla concessione.

In ragione di quanto appena espresso, è corretta la qualificazione dell'istanza d'avvio del procedimento come di rinnovo della concessione in scadenza.

A sua volta, il procedimento di rinnovo, in presenza delle opere strumentali alla captazione autosufficienti per esercitare il prelievo, non è subordinato alla procedura prevista dall'art. 12 bis r.d. 1775/1933.

Da ultimo, è inammissibile il motivo d'impugnazione che denuncia l'affidamento diretto, senza gara, della concessione in favore di Roma Capitale e, per essa, ad Acea Ato 2 s.p.a.



e

La società, a prevalente partecipazione comunale, è già affidataria del servizio idrico integrato di durata trentennale.

La questione dell'affidamento della concessione senza gara esorbita dagli interessi deducibili in giudizio dal Comune che, oltre a non potere aspirare alla concessione, non assume il *munus* pubblico, qui implicitamente rivendicato, di garante della concorrenza nel settore dell'uso della risorsa idrica.

L'infondatezza nel merito del gravame consente di prescindere dalle eccezioni d'inammissibilità ed irricevibilità congiuntamente formulate dalle parti resistenti.

La natura prevalentemente pubblica delle parti in causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il ricorso.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2021.

Il Relatore

(dr. Oreste Mario Caputo)

Il Presidente

(dr. Giuseppe Napoletano)

IL CANCELLIERE

depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 193 W. U. 11 dicembre 1989
n. 1776, e 193 o.p.s.

Roma, il 13 MAR. 2021

IL CANCELLIERE